

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BEDIN, LAVAGNINI, ROBOL,
MONTAGNINO, FOLLIERI, GIARETTA, ERROI, FUSILLO, DIANA
Lino, LO CURZIO, VERALDI, POLIDORO, ZILIO e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996

Esclusione dalla contribuzione obbligatoria di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dei lavoratori di-
pendenti, dei pensionati e degli iscritti a forme assicurative
obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. - Con la disciplina dettata dall'articolo 2, commi 26 e 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» è stata introdotta una «gestione separata» riguardante i compensi percepiti dai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Come testualmente recita il comma 26 tale nuova forma di previdenza è «finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», ossia per consentire l'accesso al regime previdenziale anche a coloro che finora ne sono esclusi in quanto la loro attività di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, di per se, non dà luogo a contribuzioni previdenziali.

Siffatta chiarissima *voluntas legis* comporta inevitabilmente che gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie relative all'invalidità, la vecchiaia o i superstiti, vanno esclusi dalla nuova «gestione separata» perchè ad essi non dev'essere estesa l'assicurazione generale obbligatoria di cui già usufruiscono.

Peraltro, se così non fosse, il contributo cui venissero assoggettati indiscriminatamente tutti i percettori di compensi per attività di lavoro autonomo si risolverebbe in una vera e propria imposizione fiscale illegittima perchè senza causa, ovvero in una inammissibile elargizione solidaristica che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 78 del 1995) va rigidamente circoscritta a casi giustificati da condizio-

ni equamente selezionate e comunque contenuta nei limiti della disponibilità di bilancio dello Stato.

Questi fondamentali principi erano stati disattesi sia dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il decreto 24 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1995, che, nel dettare le modalità per i versamenti alla gestione separata, non aveva escluso coloro cui tale forma previdenziale non va estesa perchè già assicurati, e sia dall'INPS che, nella circolare n. 318 del 29 dicembre 1995 inviata alle sue strutture centrali e periferiche, aveva indicato tra i soggetti tenuti al contributo anche coloro che sono già iscritti a forme assicurative obbligatorie (professionisti, commercianti, eccetera) e persino i pensionati e i lavoratori dipendenti!

Siffatta distorta e arbitraria applicazione del principio sancito dalla riforma pensionistica è proseguita con il decreto-legge 28 marzo 1996, n.166, e con quello (di reiterazione del primo) del 27 maggio 1996, n. 295, i quali con l'articolo 4, hanno compreso nella disciplina contributiva di cui all'articolo 2, comma 26, della anzidetta legge 8 agosto 1995, n. 335, anche coloro che risultino già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

Si impone, pertanto, l'intervento del Parlamento al fine di stabilire in modo inequivocabile che dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata sono esclusi tutti coloro che già sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a Cassa di previdenza o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie riguardanti l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge, composto di un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, sono esclusi tutti coloro che già sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad istituti o casse di previdenza o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, ovvero siano titolari di pensione diretta.

2. I soggetti di età inferiore ai sessant'anni, che non sono tenuti all'iscrizione in base al comma 1, hanno comunque facoltà di iscriversi ed effettuare i versamenti ad una gestione separata tenuta dall'Istituto o cassa cui sono iscritti o da cui ricevono la pensione. In base alla entità del fondo accumulato, agli stessi soggetti verrà proporzionalmente incrementato l'importo della pensione. Per coloro che sono già pensionati la rivalutazione della pensione verrà effettuata al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

